

Studio dell'Accademia romana di ragioneria interviene sul trattamento fiscale delle spese
Telefoni e web, detraibilità 100%
L'utilizzo per l'attività lavorativa fa scontare tutta l'Iva

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per le spese concernenti l'acquisto e la gestione di telefoni o apparecchi per la connessione internet, utilizzati esclusivamente nell'attività lavorativa, l'Iva deve ritenersi detraibile al 100%.

Queste sono le conclusioni rilevabili dalla nota operativa n. 8/2012 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria (Giorgio Di Giuliomaria) che è intervenuta sui criteri di deducibilità e di contabilizzazione delle spese di telefonia e internet.

I redattori del documento rilevano, innanzitutto, che i sistemi di telefonia e gli apparecchi per l'utilizzo di internet sono soggetti a celeri processi tecnologici e che la disciplina tributaria attuale prevede una deducibilità ridotta all'80% per l'imposizione diretta (Ires e Irpef) e una detraibilità integrale dell'Iva, nel rispetto del principio generale dell'inerenza, di cui all'art. 19, del dpr n. 633/1972; secondo le disposizioni appena richiamate, la detrazione del tributo indiretto è ammessa sulla base dell'effettivo uso del

bene o del servizio nell'esercizio delle attività d'impresa o professionali.

Nell'ambito applicativo ricadono sia i costi relativi all'acquisto di apparecchi di telefonia, compresi gli smartphone, sia i costi sostenuti per la fruizione dei relativi servizi, come gli abbonamenti a internet, gli abbonamenti telefonici e i canoni di noleggio e/o leasing.

Con riferimento all'imposizione diretta, il documento ricorda i contenuti degli articoli 54 (lavoro autonomo) e 102 (reddito d'impresa) del dpr n. 917/1986 (Tuir) che limitano la deduzione dei costi e gli ammortamenti nella quota pari all'80% della spesa o dell'onere sostenuto, senza distinzione tra telefonia fissa o mobile, purché correttamente documentati, inerenti e tracciabili (Agenzia delle entrate, circolare 47/E/2008); rappresentano deroghe al principio generale, l'acquisto del personal computer per il quale la deducibilità è dipendente dall'uso effettivo (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 104/E/2007) e l'acquisto e i costi di gestione dei telefoni utilizzati

per il trasporto di merci da parte delle imprese di trasporto.

In presenza di apparecchi utilizzati in modo promiscuo dai dipendenti, è fondamentale l'uso (scopo lavorativo o utilizzo anche privato), giacché l'utilizzo ai fini privati rende l'Iva indetraibile nella misura proporzionale e può contribuire alla formazione del reddito del dipendente, se il valore risulta superiore a 258,23 euro, con deduzione all'80% per l'impresa.

Infine, con riferimento all'Iva, si rende più razionale, nei casi in cui risulta difficile verificare la percentuale di utilizzo effettivo nell'ambito dell'attività lavorativa, detrarre il tributo nella misura del 50%, in via cautelativa, con particolare attenzione per la concessione in uso ai dipendenti (detrazione vincolata all'utilizzo), mentre il tributo potrà essere detratto totalmente (100%) nei casi in cui si sia in grado di dimostrare che l'utilizzo di tali apparecchiature avviene «esclusivamente» nell'ambito delle attività imprenditoriali o professionali.

—©Riproduzione riservata—

